SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita» **(1362-B)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 2, 6 e *passim*
BEORCHIA *(DC), relatore alla Commissione* ... 2, 6, 7
BERLANDA *(DC)* 4, 7
CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 5, 6, 8
FELICETTI *(PCI)* 3, 8
FIOCCHI *(PLI)* 6
PISTOLESE *(MSI-DN)* 5
VISENTINI, *ministro delle finanze* 2, 7

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria» **(1412)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 10, 12, 14
BERLANDA *(DC), relatore alla Commissione* ... 10
RUBBI *(DC)* 12
PISTOLESE *(MSI-DN)* 13

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» **(1422)**, d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 10

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita» (1362-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Beorchia, di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo limitare l'esame del provvedimento esclusivamente alla parte modificata dalla Camera dei deputati, che ha ritenuto di dover sopprimere le previsioni di cui al penultimo e ultimo comma dell'articolo 6 e di modificare l'articolo 8 relativo alla copertura finanziaria del provvedimento.

Non ho nulla da dire in ordine alla modificazione di cui all'articolo 8, sulla quale si è avuto anche il parere favorevole della Commissione bilancio. Vorrei fare, però, alcune considerazioni sulla soppressione dei commi quarto e quinto dell'articolo 6. La Camera dei deputati è stata di avviso diverso dal nostro in ordine alla tassabilità delle rendite e in ordine alla possibilità di dedurre i premi di assicurazione pagati dai lavoratori dipendenti in sede di conguaglio annuale.

Ritengo di dover ribadire quelle che erano le motivazioni per le quali si erano introdotte le disposizioni soppresse dall'altro ramo del Parlamento. La motivazione principale era quella di una perequazione fiscale del trattamento dei capitali corrisposti in base ad assicurazioni sulla vita, per stabilire anche a favore delle rendite un sistema analogo o simile a quello della tassazione sui capitali. Si era ritenuto che, così come per i capitali la tassazione si opera semplicemente sugli interessi, anche per le rendite si potesse stabilire un imponibile del 60 per cento, ritenendo che il 40 per cento potesse essere considerato corrispondente ai premi versati dagli assicurati.

Quanto alla previsione dell'ultimo comma dell'articolo 6, ricordo a me stesso e ai colleghi che, con qualche preoccupazione in ordine all'agibilità del meccanismo, si era ritenuto di individuare una soluzione che non diversificasse il trattamento tra quei contribuenti tenuti, in virtù di una posizione di diversi redditi, a presentare il modello 740 e, quindi, ad ottenere in quella sede, di presentazione del modello 740, la deducibilità dei premi pagati per il contratto di assicurazione, e quei lavoratori dipendenti e titolari di un unico reddito che tale possibilità non avevano, riducendo così un beneficio che per altri contribuenti era di immediata attuazione.

Questo è il senso e il significato degli emendamenti che avevamo proposto e che l'Assemblea del Senato aveva approvato e dei quali vorrei sottolineare la validità, anche se mi rendo conto che osservazioni e considerazioni di diversa natura hanno indotto la Camera dei deputati ad essere di diverso avviso. Credo, però, di dover respingere, e lo faccio come relatore, l'affermazione che il nostro sia stato un lavoro pasticciato e che sia stata una decisione che noi avremmo preso perchè condizionati dalle cosiddette «*lobbies* assicurative». Respingo fermamente questa affermazione. Certamente dal ramo assicurativo erano pervenute valutazioni sul provvedimento ed io personalmente, almeno in parte, avevo condiviso le preoccupazioni dei rappresentanti, senza che per questo si possa configurare una forma di soggezione del relatore o di quanti hanno approvato gli emendamenti.

Concludendo, faccio comunque rilevare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, pensato e proposto originariamente avendo di mira il solo trattamento tributario delle indennità di fine rapporto, e a cui si è voluta dare un'appendice che ha determinato complicazioni, non certo per iniziativa nè del Governo, nè del Senato.

Preannuncio altresì la presentazione di un ordine del giorno che ricalca sostanzialmente quello approvato dalla Camera e riprende il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 6 soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VISENTINI, *ministro delle finanze.* Ringraziandolo per la chiara esposizione, rispondo subito al relatore sul rammarico che ha testè manifestato. Come risulta dagli atti della Camera, ho difeso il testo approvato dal Senato, pur confermando che l'ultimo comma dell'articolo 6 sarebbe stato assolutamente inapplicabile. Torno a ripeterlo anche in

questa sede, perchè è bene che si sappia che l'ultimo comma dell'articolo 6 non potrebbe essere applicato dalle aziende private e certamente non può essere applicato dallo Stato, il quale non è in condizione di esaminare tutte le eventuali richieste di deduzione o detrazione da parte dei singoli. A questo punto, cercheremo di studiare qualche altra soluzione che possa essere applicata senza caricare il provvedimento in esame. La Camera ha, comunque, mantenuto quello che era uno dei punti più delicati del testo approvato del Senato: la fissazione al 12,5 per cento della ritenuta d'imposta di cui al primo comma dell'articolo 6, precedentemente fissata dalla Camera al 15 per cento.

Per quanto riguarda l'aspetto delle rendite vitalizie, la Camera ha ritenuto di dover esprimere un parere difforme da quello del Senato e dalla tesi difesa dal Governo e questo non tanto per ragioni di merito, quanto per l'osservazione (che del resto anch'io avevo fatto in questa sede) che si tratta di materia nel suo complesso all'esame del Parlamento; è stato detto cioè che tutta la questione delle assicurazioni private e più ampiamente dei trattamenti pensionistici è all'esame del Parlamento ed è quindi necessario far rinvio a quell'esame.

Indipendentemente dalle valutazioni di merito, che comunque riguardano solo questo punto in quanto la Camera ha aderito alla misura del 12,5 per cento, pregherei la Commissione di avere la benevolenza di approvare il provvedimento così come è pervenuto dalla Camera, che — ripeto — ha accettato il primo comma dell'articolo 6 che costituiva il punto più discusso. È necessario chiudere la questione anche in vista del fatto che tra poco la Corte costituzionale dovrebbe pronunciarsi sul vigente trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto, e il Governo sarebbe costretto ad intervenire con un decreto-legge.

FELICETTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista non ha dubbi sulla necessità di arrivare questa mattina all'approvazione definitiva del provvedimento, la cui attesa da parte dei lavoratori è durata troppo a lungo. Siamo favorevoli al testo pervenutoci dalla Camera in quanto pensiamo che esso non stravolga, soprattutto nella parte che si riferisce alle liquidazioni, la logica delle modifiche di grande rilevanza introdotte dal Senato. Infatti, come è a tutti noto, immutata risulta la parte del provvedimento che si riferisce al trattamento tributario delle indennità di fine rapporto. Si è confermata la modifica recata all'articolo 5 da parte del Senato, proposta anche su suggerimento della Commissione lavoro di questo ramo del Parlamento e approvata dall'Assemblea, modifica che fissa al 1° gennaio 1980 il termine per il diritto alla riliquidazione dell'imposta sulle indennità e altre somme percepite. Ci è sembrato che ragioni di equità e giustizia suggerissero questa modifica e per questo l'abbiamo sostenuta con convinzione. La soluzione trovata per la copertura del maggior onere ha chiuso positivamente la polemica allarmata che si era levata immediatamente dopo il voto dell'Aula. Modifiche di grande significato sono state introdotte invece all'articolo 6, che riguarda il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Sull'aliquota rimasta fissata al 12,50 per cento, non vogliamo tornare ad illustrare la posizione che abbiamo già sostenuto in questa sede, diciamo solo di confermare che avremmo preferito un'altra soluzione: aliquote al 15 per cento, con possibilità di sgravi in rapporto alla durata del contratto di assicurazione.

Non abbiamo nulla da obiettare sulla prima modifica concernente la soppressione del quarto comma dell'articolo 6, che prevedeva nel testo licenziato dal Senato lo sgravio fiscale del 40 per cento sulle rendite percepite in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita. Anche in questa sede avevamo sostenuto l'improponibilità dello sgravio, non perchè consideriamo con ostilità preconcetta lo sviluppo di forme di previdenza integrativa, ma solo perchè consideriamo — e in questo ci pare di essere d'accordo con le posizioni enunciate dall'onorevole Ministro — che l'elaborazione anche di misure incentivanti la previdenza integrativa debbano essere successive alla sistemazione della previdenza obbligatoria. Su questo tema il di-

battito è aperto. In questi giorni si discute sul tema dello «Stato sociale». Noi siamo decisamente contrari ad ogni teoria sullo smantellamento dello «Stato sociale», mentre siamo favorevoli alla razionalizzazione di esso; non escludiamo la funzione anche rilevante di un sistema regolamentato e controllato di previdenza integrativa, ma dopo che sul complesso delle questioni avremo finalmente fatto chiarezza.

Ci ha turbato la decisione della Camera di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6, relativo alla possibilità per i lavoratori dipendenti di dedurre, sul modello 101, i premi pagati per assicurazioni sulla vita. Non insistiamo in questa sede sulla questione, ma rimaniamo tuttavia convinti dell'opportunità di approvare in tempi brevi questa norma, sulla quale del resto lo stesso Ministro non ci pare abbia osservazioni di principio, avendo accettato un ordine del giorno presentato alla Camera. Ci rendiamo conto della situazione, ci facciamo carico dei problemi sollevati dall'onorevole Ministro circa l'inapplicabilità, allo stato, della norma come approvata dal Senato e auspichiamo che in tempi brevi si possa pervenire all'esame di una norma diversamente formulata, ma che corrisponda alle esigenze di cui ci eravamo resi interpreti quando abbiamo sostenuto l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Per concludere esprimo il voto favorevole sul provvedimento come licenziato dalla Camera dei deputati, nella consapevolezza di compiere in questo modo un significativo atto di giustizia per quanto si riferisce al trattamento tributario delle liquidazioni per i lavoratori dipendenti e nella consapevolezza di compiere altresì un passo importante sul terreno della parificazione del trattamento tributario dei redditi da capitale. Anche in questo caso si tratta di un discorso largamente aperto nel nostro Paese: la tassazione dei capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita non produrrà grosse entrate, almeno adesso, per lo Stato, ma rappresenta una dichiarazione di volontà per arrivare alla tassazione di tutti i redditi da capitale, a cominciare dai titoli, dalle obbligazioni del debito pubblico. Non mi soffermo su questo tema per non andare oltre i limiti della discussione; richiamo soltanto, per memoria, la necessità di trovare rapidamente una soluzione anche per tale problema.

Con queste posizioni, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in discussione.

BERLANDA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che nell'attività legislativa, come sempre in politica, si debba accontentarsi del possibile, e pertanto bisognerà approvare questo disegno di legge tenendo conto della complessità della materia che lo stesso tratta. Quello che però non è accettabile, al di là del rispetto che ciascuno deve avere per l'opera dell'altro ramo del Parlamento, è come si svolgono i lavori nell'una e nell'altra sede. Mi rifaccio a quanto detto dal relatore: se c'è un caso in cui si è lavorato in modo confuso alla Camera è proprio questo, in quanto in un provvedimento che riguarda le liquidazioni, nonostante le reiterate richieste del Ministro di non includere in un testo relativo ad un preciso argomento altra materia e nonostante le proposte di presentare entro trenta giorni un provvedimento apposito, si è voluto inserire una materia estranea quale quella delle assicurazioni. Quando si parla di questa materia bisogna avere la prudenza di vedere le cose nella giusta ottica.

Einaudi, parlando di imposte, nel 1941, e citando le esperienze, positive e negative, dell'Inghilterra, della Prussia e degli altri paesi europei, arrivava ad affermare che è assurdo supporre che il contribuente risparmi o finga di risparmiare durante l'esercizio finanziario per ottenere l'immunità tributaria, salvo consumare quanto risparmiato nel corso dell'anno successivo; per tale motivo, a suo parere, l'esenzione doveva essere concessa. Questo è manifestamente il caso delle assicurazioni sulla vita, atteso che nessuno può rinunciare per tutta la vita alla propria ricchezza soltanto per evitare un tributo. Su detta materia il dibattito è molto ricco e antico, ed improvvisare dei provvedimenti rischia di creare dei pasticci.

Il Senato, in prima lettura, aveva introdotto due criteri: quello del trattamento tributa-

rio delle rendite e quello, per un motivo di equità e parità fra i contribuenti, delle modalità di deducibilità dei premi da parte dei lavoratori dipendenti. Io ritengo che per non allungare l'*iter* del disegno di legge non si debba entrare in conflitto con i colleghi della Camera dei deputati; tuttavia, almeno sull'argomento della deducibilità, ritengo che si possa proporre a questa Commissione un ordine del giorno che contenga un invito del Governo a studiare la materia, perchè la conflittualità esiste tra i contribuenti, e vi è sperequazione tra i cittadini italiani che possono dedurre i premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita e coloro che non possono farlo.

Per concludere, mi dichiaro a questo punto favorevole all'approvazione del presente provvedimento ed invito la Commissione ad accogliere il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1362-B concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

invita il Governo:

in occasione di prossimi provvedimenti di legge, a prevedere che i soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possano tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni».

(0/1362-B/2/6) BERLANDA, FELICETTI, FIOCCHI, PISTOLESE

PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, la posizione del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale su tale materia è a tutti nota perchè l'abbiamo ampiamente illustrata in Aula. Noi eravamo favorevoli ad un rinvio della discussione di questo provvedimento, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Siamo infatti convinti che la soluzione che si vorrebbe adottare è e resta insufficiente in quanto penalizza ancora una volta i lavoratori dipendenti, già ampiamente tartassati dall'attuale sistema fiscale. Allo stato delle cose, tuttavia, conviene che questo provvedimento sia approvato senza continuare in un inutile «braccio di ferro» con l'altro ramo del Parlamento. Indubbiamente i punti modificati dalla Camera dei deputati lasciano in noi molte e profonde perplessità.

Avevo già in precedenza proposto lo stralcio dell'articolo 6 e mi sembra che le lagnanze sollevate su tale articolo anche dai colleghi della maggioranza diano ragione a tale mia richiesta. Oggi tutti riconosciamo che altra era la sede per discutere del problema della tassazione delle assicurazioni. Ad ogni modo, ferma restando la nostra posizione contraria su questo disegno di legge per l'insufficienza della detassazione che esso tende ad introdurre, concordiamo con l'opportunità che proceda nel suo *iter*. Mi dichiaro in ogni caso favorevole all'ordine del giorno (che del resto ho firmato) che tende ad alleviare la situazione per i lavoratori dipendenti.

CAVAZZUTI. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in discussione, prendendo atto con soddisfazione che l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6, presentato in Aula al Senato ed in quella sede respinto, è stato invece approvato dalla Camera dei deputati. Le motivazioni sono in parte quelle che avevo già illustrato nel sostenere in Aula l'emendamento, ma vi sono anche altre ragioni.

Ritengo che un criterio di buona amministrazione sia quello di tenere separato lo Stato dal mercato; non vedo infatti perchè lo Stato debba dare un sostegno ad attività di mercato e, se questo comma fosse rimasto, avremmo avuto più Stato e meno mercato. Con la sua soppressione avremo, invece, un

migliore Stato ed il mercato seguirà le regole che gli sono proprie. Con soddisfazione, quindi, voteremo a favore del provvedimento.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale voterà a favore del provvedimento, tenendo conto che per quanto riguarda i problemi derivanti dall'emendamento introdotto dalla Camera sulle rendite vitalizie l'argomento potrà essere ripreso in altra sede. Per quanto concerne poi l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6, relativo alla deducibilità dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita in sede di conguaglio annuale, ho aderito all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Berlanda, affinchè anche tale argomento venga ripreso in diversa sede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione.* Prendo atto della quasi unanime linea della Commissione, favorevole all'approvazione del provvedimento così come approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo disegno di legge ha avuto, specie nell'ultima fase, un *iter* piuttosto tormentato, quindi non possiamo più perdere altro tempo.

Vi è la necessità che esso diventi legge non solo per anticipare l'annunciata sentenza della Corte costituzionale, ma anche perchè possano essere messi tempestivamente in movimento i meccanismi da esso previsti, in modo da corrispondere ai giusti interessi dei lavoratori che hanno visto trattare in modo sperequato le loro indennità di fine rapporto. C'è, inoltre, l'esigenza di non determinare tra noi e la Camera dei deputati una sorta di braccio di ferro in ordine alle previsioni dell'articolo 6.

Desidero, infine, fare una considerazione in merito a quanto affermato dal senatore Cavazzuti. Ritengo che lo Stato — a parte le considerazioni sul mercato — non possa trattare in modo diverso i contribuenti. Ora, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 6, si dà il caso che lo Stato con l'attuale meccanismo premi coloro che hanno un reddito più alto e punisca, invece, coloro che hanno soltanto il reddito da lavoro subordinato e non hanno quindi la possibilità di vedere applicato subito il beneficio della deduzione dei premi pagati.

CAVAZZUTI. Se sono poveri non faranno l'assicurazione privata.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione.* Può darsi che essendo poveri siano preoccupati per il loro futuro e che proprio per la modestia, la pochezza della loro pensione, decidano di risparmiare per avere una pensione integrativa, giacchè essendo poveri avranno anche una povera pensione. Chi è ricco e ha diversi redditi, con il modello 740 avrà un beneficio, poniamo, di due milioni e mezzo di lire, potendoli dedurre immediatamente; al contrario il contribuente che ha solo il reddito da lavoro subordinato con il modello 101 dovrà aspettare quattro o cinque anni per avere il rimborso e nel frattempo i suoi due milioni e mezzo si saranno ridotti, per effetto della svalutazione, ad un beneficio di solo un milione e mezzo.

CAVAZZUTI. È un problema di efficienza dell'Amministrazione.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione.* No, questo è un trattamento diverso che si adotta nei confronti dei contribuenti. Sono quindi fermamente convinto (e sono lieto che anche il senatore Felicetti e gli altri colleghi abbiano sottolineato l'importanza di questa previsione) della necessità di trovare un meccanismo che non appesantisca la procedura, che non trasferisca responsabilità, che non produca oneri eccessivi per le imprese, per i datori di lavoro; però quella che ho indicato è la strada lungo la quale si deve camminare.

Non è infatti possibile che si parli di perequazione fiscale mantenendo diversità di trattamento ingiuste e certamente tali da ridurre il beneficio che con una norma di legge si dice di voler concedere. Spero che i colleghi mi scuseranno se con particolare vivacità ho sottolineato quest'ultimo aspetto,

sul quale, d'altronde, mi sentirei di insistere in questa e in altre sedi. Raccogliendo anche le opinioni di alcuni colleghi, come già preannunciato, desidero presentare il seguente ordine del giorno, che riprende nella sostanza quello approvato dalla Camera dei deputati per la previdenza integrativa:

«La 6ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che durante la discussione del disegno di legge n. 1362-B, relativo al trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, è stato sollevato anche il problema del trattamento fiscale delle rendite vitalizie,

impegna il Governo:

ad approntare misure idonee a favorire, nel rispetto di una equità fiscale complessiva, lo sviluppo di forme di previdenza integrativa volontaria, difendendo e tutelando il risparmio di medio e lungo periodo che si costituisce a tali fini».

(0/1362-B/1/6) BEORCHIA

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Berlanda ha già dato conto dell'ordine del giorno 0/1362-B/2/6, che si illustra da sè, in quanto riproduce il testo dell'ultimo comma dell'articolo 6 soppresso dalla Camera.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'ordine del giorno del senatore Berlanda; ma forse sarebbe preferibile, dove si legge: «in occasione di prossimi provvedimenti di legge», specificare meglio facendo riferimento al provvedimento annunciato dal Ministro in materia non solo di aliquote IRPEF, ma anche di deduzioni.

VISENTINI, *ministro delle finanze.* Per quanto riguarda le osservazioni e qualche risentimento giustamente espressi per gli apprezzamenti sull'operato del Senato, devo precisare che questi non sono stati in alcun modo manifestati in sede di Commissione alla Camera dei deputati, come risulta dai verbali, a disposizione di chi li voglia leggere, anche perchè nei limiti delle sue competenze e possibilità il rappresentante del Governo li avrebbe respinti e avrebbe invitato chi li avesse fatti ad attenersi a criteri e comportamenti più corretti. Gli apprezzamenti sono avvenuti sulla stampa, fuori della sede parlamentare e ciascuno li ha letti e valutati come ha creduto. Quindi, non vi è stato un conflitto, ma è avvenuto che un privato, sia pure parlamentare, su un giornale si è espresso in un certo senso. Tenevo a fare questa precisazione.

Nel merito, ringrazio il Senato e tutti i Gruppi della sollecita volontà di approvazione del provvedimento, anche se da parte di taluno è stato manifestato un qualche rammarico per la soppressione di alcune norme.

Riguardo all'ordine del giorno presentato dal senatore Berlanda, il Tesoro ha confermato quanto già tutti sappiamo e cioè le difficoltà che già incontra per le contabilizzazioni delle ritenute sul lavoro dipendente. La situazione nei primi sette mesi di questo anno risulta peggiore di quella dei primi sette mesi dell'anno scorso. Il Tesoro ha detto di non essere in grado di fare i pagamenti. Tenendo conto di questo, accetto come raccomandazione l'ordine del giorno, ma come invito a studiare al meglio una soluzione, perchè il problema è più che altro di mettere l'Amministrazione in grado di far fronte a quanto si chiede.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Beorchia, il Governo lo accetta. Vi sarà — forse — un tentativo di semplificare il sistema così complesso di deduzioni che rende complicata la vita al momento della redazione del modulo di dichiarazione del reddito; si spera che in quella sede si riesca ad individuare una possibile soluzione.

PRESIDENTE. I due ordini del giorno presentati sono già stati illustrati nel corso della discussione generale e su di essi si sono già pronunciati sia il relatore che il Governo.

BERLANDA. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, alla votazione degli ordini del giorno.

Il primo è quello del relatore, senatore Beorchia, accolto dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

«La 6ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che durante la discussione del disegno di legge n. 1362-B, relativo al trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, è stato sollevato anche il problema del trattamento fiscale delle rendite vitalizie,

impegna il Governo:

ad approntare misure idonee a favorire, nel rispetto di una equità fiscale complessiva, lo sviluppo di forme di previdenza integrativa volontaria, difendendo e tutelando il risparmio di medio e lungo periodo che si costituisce a tali fini».

(0/1362-B/1/6) BEORCHIA

FELICETTI. Sono contrario a tale ordine del giorno per le ragioni che ho detto nel mio brevissimo intervento. Il sistema della previdenza integrativa deve essere complessivamente considerato dopo aver dato l'assetto giusto al sistema dell'assistenza obbligatoria. Mettere il carro avanti ai buoi, significa creare confusione e commistione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Beorchia, accolto dal Governo e al quale si è dichiarato contrario il senatore Felicetti.

È approvato.

Il secondo ordine del giorno è quello dei senatori Berlanda, Felicetti, Fiocchi e Pistolese, accolto come raccomandazione dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

«La 6ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1362-B concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita,

invita il Governo:

in occasione di prossimi provvedimenti di legge, a prevedere che i soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possano tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni».

(0/1362-B/2/6) BERLANDA, FELICETTI, FIOCCHI, PISTOLESE

CAVAZZUTI. Voto contro l'ordine del giorno perchè ritengo che le scelte individuali, le decisioni di allocare il proprio reddito nel consumo o nel risparmio siano decisioni e scelte che vivono unicamente nell'ambito del mercato. Sono convinto che i costi di queste scelte individuali non debbano essere trasferiti nell'Amministrazione. Una giusta ripartizione tra l'azienda e la macchina amministrativa è una scelta necessaria perchè la macchina amministrativa funzioni. Sono contrario ad accettare l'iniziativa fiscale per favorire l'una o l'altra forma di risparmio. Se il sistema fiscale ha problemi, ciò dipende proprio dall'uso malizioso che è sempre stato fatto del sistema fiscale stesso. Credo di essere coerente se oggi rifiuto di aderire ad un ordine del giorno che ancora una volta richiede l'introduzione di strumenti maliziosi per favorire l'una o l'altra forma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Berlanda, Felicetti, Fiocchi e Pistolese, accolto dal Governo come raccomandazione e al quale si è dichiarato contrario il senatore Cavazzuti.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va ricommisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera *l)* ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi».

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati che ha invece soppresso il quarto e il quinto comma.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 6 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

L'onere complessivo derivante dalla attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989.

All'onere relativo al triennio 1985-1987, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.

Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti i commi primo, secondo e terzo, corrispondenti al primo comma del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

L'ultimo comma non è stato modificato alla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi» (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi», d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di attendere, prima di proseguire la discussione del disegno di legge iniziata il 1° agosto scorso, la formalizzazione da parte del Governo di un emendamento già preannunciato. Ricordo che in sede di 5ª Commissione era emerso l'orientamento ad esprimere parere negativo sul testo delle Camera per la mancanza della copertura finanziaria. L'emendamento del Governo è teso ad ottenere un parere diverso ed è per questo che il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria» (1412)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria».

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BERLANDA, *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame concerne la regolamentazione legislativa degli emolumenti inerenti alla carica di presidente, vicepresidente, sindaco ed amministratore presso le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

Con tale disegno di legge si intende procedere alla revisione della situazione normativa, ancora riferita ad ipotesi non più aderenti alla realtà. Vi è altresì un'incomprensibile discriminazione dei soggetti — per quanto attiene la materia della disciplina dei compensi — rispetto a quanto avviene presso altri istituti di analoghe caratteristiche giuridico-economiche, non giustificata dalla circostanza che, originariamente, le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno, assumevano la configurazione di «opere pie».

Può preliminarmente osservarsi che, oltre a detti istituti, anche altre importanti istituzioni creditizie del nostro Paese ebbero in origine natura di opere pie o di enti previdenziali e dovettero affrontare un lungo processo evolutivo prima di caratterizzarsi come vere e proprie imprese bancarie, quali oggi sono. È il caso dei più antichi tra gli istituti di credito di diritto pubblico — l'Istituto bancario San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia — i quali tuttora presentano rilevanti affinità strutturali e funzionali con le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno.

Eppure, nel quadro di una sostanziale simmetria di ordinamenti tra Casse di risparmio e Monti di credito su pegno, da un lato, e istituti di credito di diritto pubblico, dall'altro, permane almeno un singolare elemento di differenziazione. Esso assume rilevanza nei riguardi dei responsabili dell'amministrazione aziendale (specificamente dei membri dei consigli di amministrazione, dei membri dei comitati, dei presidenti e dei vicepresidenti), la cui opera è riconosciuta come prestazione professionale assistita da congruo compenso solo presso gli istituti di diritto pubblico. Per le Casse di risparmio ed

i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, infatti, secondo la disposizione dell'articolo 21 del relativo testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, «è vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennità... Potranno però eccezionalmente gli istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza...».

Alla rimozione della vetusta disposizione che mal si concilia con la realtà odierna e all'introduzione di un più confacente sistema di riconoscimento economico dell'opera degli amministratori, in linea con i criteri già da tempo convalidati per gli istituti di credito di diritto pubblico, è diretto il presente disegno di legge d'iniziativa governativa.

In proposito si può osservare che il divieto legislativo alla corresponsione di compensi e indennità agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria rappresenta il residuo di una concezione ormai superata.

D'altra parte, che la norma sia inadeguata rispetto ai tempi, è dimostrato dal fatto che la facoltà di accordare una medaglia di presenza — formalmente riferita dalla legge agli istituti di maggiore importanza e in via eccezionale — è stata sostanzialmente accordata alla generalità delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno senza esclusione alcuna.

Al presente, infatti, nessuno degli istituti appartenenti alla categoria delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria amministra un capitale (depositi e patrimonio) inferiore a dieci milioni di lire, limite stabilito per l'individuazione degli istituti «di maggiore importanza» dal regolamento (approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225) per l'esecuzione del più volte richiamato testo unico.

Oltre che dal testo unico e dal relativo regolamento, la materia della medaglia di presenza da consentirsi agli amministratori degli enti in discorso è disciplinata dai singoli statuti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria dove è stabilito, in modo pressochè uniforme, che agli amministratori si potrà corrispondere, oltre il rimborso delle spese, una medaglia di presenza per le adunanze degli organi collegiali e per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio. La misura di tali medaglie è fissata dal Ministro del tesoro per quanto concerne i presidenti e i vicepresidenti, mentre per gli altri amministratori (e i componenti il comitato) è determinata aziendalmente entro i limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Alla generalizzazione degli emolumenti concorrono dunque opportunamente gli stessi organi di vigilanza, ai quali è demandato il compito di intervenire a vari livelli nell'approvazione degli statuti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno; dal che può trarsi un'ulteriore conferma della reale importanza che il problema dei «compensi» agli amministratori della Casse e dei Monti assume anche a livello delle autorità creditizie ed un'ulteriore prova dell'irrimediabile vetustà ravvisabile nella particolare norma del testo unico.

È tempo allora di adottare una nuova normativa mediante un provvedimento di legge che consenta di allineare esplicitamente gli amministratori delle Casse e dei Monti su un piano di parità, sotto il profilo del corrispettivo economico, con gli amministratori delle altre banche pubbliche.

Per tale via si prenderebbe inoltre atto della particolare evoluzione che — nell'ambito del processo di sviluppo del sistema bancario — ha interessato il settore delle Casse e dei Monti con riferimento sia alle dimensioni che alla gamma di servizi resi; evoluzione che ha avuto gli inevitabili riflessi sui compiti e le responsabilità connessi all'incarico di amministratore presso i medesimi istituti con la richiesta di un impegno in termini professionali e di tempo sempre maggiore e la necessità di indirizzare la scelta di tali esponenti aziendali verso persone di indiscussa qualificazione professionale che diano garanzia di sicuro affidamento.

Un'analoga osservazione può essere avanzata per quanto concerne i sindaci di tali istituti; la regolamentazione legislativa dei compensi spettanti a tali soggetti risponde a ragioni di opportunità e mira non già a rimuovere un divieto legislativo, ma a disciplinare legislativamente una materia sin qui rimessa alla sola normativa statutaria.

Ciò premesso, con i primi due commi del presente disegno di legge si prevede che l'indennità di carica dei presidenti e dei vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria sia determinata dal Ministro del tesoro quale autorità competente alla nomina o alla designazione degli stessi presidenti e vicepresidenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e si stabilisce, analogamente, che le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori e ai sindaci degli enti suddetti siano determinate con decreto dello stesso Ministro del tesoro.

Nel presente provvedimento potrebbe rinvenirsi una lacuna laddove si usa il termine «indennità di carica» che taluno potrebbe considerare riferito ad un solo tipo di emolumento e cioè ad una indennità fissa. Peraltro tale interpretazione restrittiva è smentita dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge, la quale precisa che «il termine indennità di carica è inteso, nell'accezione usata nei testi statutari di altre categorie di istituti di credito pubblici, come comprensivo sia del compenso annuo fisso sia delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali».

Siamo d'accordo sul testo proposto dal Governo e su detta interpretazione del termine «indennità di carica»; confermiamo, peraltro, l'opportunità di ribadire in questa sede l'interpretazione stessa che d'altra parte è stata riportata nei decreti emanati per la determinazione delle indennità di carica da corrispondere ad amministratori di enti creditizi pubblici (vedi il decreto ministeriale 13 aprile 1979 per il Banco di Sicilia).

Al terzo comma viene fatto salvo il vigente divieto, per gli amministratori e i sindaci dei menzionati enti, di partecipare agli utili.

Al riguardo va precisato che tale divieto riguarda gli amministratori ed i sindaci nella loro veste istituzionale di esponenti aziendali e non si estende ai rendimenti (ancorchè identificabili in «utili») che potrebbero competere a tali soggetti in quanto anche sottoscrittori delle diverse categorie di quote di partecipazione al capitale eventualmente emesse dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di 1ª categoria. Ciò risulta sufficientemente chiaro alla luce dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, attuativo della legge 5 marzo 1985, n. 74 (concernente la delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia), che, nel disciplinare taluni diritti degli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, portatori dei suddetti titoli, indirettamente ne consente la sottoscrizione e il godimento dei relativi rendimenti.

Infine, con il quarto comma si disciplina, come conseguenza della proposta normativa, l'abrogazione del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè del terzo e quarto comma dello stesso articolo, in quanto trattasi di corollario della precedente normativa sul divieto di corresponsione dell'indennità di carica, normativa della quale si chiede sostanzialmente l'abrogazione.

Per le motivazioni contenute nella relazione che accompagna il presente disegno di legge e le ulteriori osservazioni espresse quale relatore, mi auguro, onorevoli senatori, che riteniate di esprimervi favorevolmente in ordine all'approvazione del disegno di legge presentatovi nel testo elaborato dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Berlanda per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

RUBBI. Vorrei prendere la parola per manifestare il mio pieno consenso nei confronti del disegno di legge in questione, di iniziativa governativa, e nei confronti della relazione svolta dal collega Berlanda. Indubbiamente di questo provvedimento si sentiva l'esigenza, allo scopo di regolamentare una materia che non era mai stata regolamentata, soprattutto in un periodo nel quale anche le funzioni e le esigenze degli amministratori, dei presidenti, dei vicepresidenti e dei sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria sono andate sempre più definendosi in relazione all'espandersi delle dimensioni e dei contenuti dell'attività di tali istituti. Nel corso

dell'ultimo decennio l'attività dei suddetti istituti non è più rimasta limitata solo al campo del risparmio, ma progressivamente è andata assumendo la configurazione di impresa bancaria. Essi si sono quindi trovati nelle condizioni di dover affrontare i problemi propri delle imprese bancarie che operano nel nostro Paese. La «despecializzazione» che ha caratterizzato l'evolversi delle funzioni degli istituti bancari in Italia ha indubbiamente comportato per la categoria di istituti in questione un sempre maggior impegno.

Conseguentemente, con la corresponsione di queste indennità (uso il plurale per seguire la precisazione che il senatore Berlanda ha fatto) si viene a porre su un piano diverso il rapporto tra gli amministratori e gli istituti. Infatti, mi sembra che questo provvedimento possa anche essere visto come atto a scongiurare utilizzazioni improprie della medaglia di presenza.

Ci auguriamo, certo, che ciò non si verifichi, comunque le norme che stabiliscono compensi per determinate attività possono anche avere la funzione di evitare determinate tentazioni e, quindi, essere in un certo senso moralizzatrici.

Anche sotto questo profilo, signor Presidente, vorrei esprimere la mia adesione ai giudizi positivi espressi dal senatore Berlanda su questo provvedimento, auspicando che la sua approvazione possa avvenire non solo in tempi brevi, ma con il più ampio consenso, giacchè mi sembra che in merito a tali problematiche si dovrebbe realizzare un'effettiva convergenza di opinioni tra tutti i Gruppi politici.

Vorrei infine ricordare che la situazione legislativa sulla quale stiamo intervenendo con il provvedimento in esame portava addirittura all'assurdo che un presidente di istituto, che fosse titolare di cattedra universitaria, doveva entrare in stato di aspettativa e quindi non usufruire del compenso come professore universitario, mentre, per contro, non poteva ottenere un'indennità di carica appunto perchè la legge non lo consentiva. E situazioni di questo tipo, come i colleghi sanno, non erano infrequenti; infatti negli ultimi anni spesso le nomine hanno riguardato professori universitari.

L'approvazione delle norme in discussione, pertanto, servirebbe a sanare questa situazione contraddittoria, in base alla quale si chiede ad un cittadino di rinunciare alla retribuzione relativa alla propria attività senza che dalla responsabilità inerente alla presidenza di un istituto di credito possa provenire quel compenso che vale a far svolgere la propria attività e a far assumere certe responsabilità in modo sereno, così come è indubbiamente necessario per la vita di questi istituti e, più in generale, per le economie locali che dall'attività di essi traggono, o comunque possono trarre, notevole vantaggio.

Ripeto, in conclusione, l'auspicio che si raggiunga su questo provvedimento la convergenza di tutti i Gruppi politici in senso favorevole alla sua approvazione.

PISTOLESE. Desidero, signor Presidente, fare una breve considerazione, che mi sorge spontanea dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Rubbi, per richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze dell'equiparazione tra gli amministratori delle Casse di risparmio e quelli degli istituti di credito di diritto pubblico.

Come saprete, il trattamento economico del personale delle Casse di risparmio è decisamente inferiore a quello del personale delle altre banche di diritto pubblico, tant'è vero che i contratti vengono fatti separatamente: quelli dei dipendenti degli istituti di diritto pubblico da un lato e quelli dei dipendenti delle Casse di risparmio dall'altro. In media — non so con precisione quale sia attualmente la differenza — il trattamento dei dipendenti di queste ultime è di un terzo inferiore al trattamento economico del personale delle banche di diritto pubblico. C'è quindi una notevole differenza.

La mia preoccupazione, allora, è che una equiparazione tra gli amministratori possa provocare nell'ambito del personale dipendente degli istituti, quando ciò si verrà a sapere, una richiesta di equiparazione delle retribuzioni a quelle del personale delle banche di diritto pubblico. È bene, quindi, che i colleghi soffermino la loro attenzione anche su questa possibile conseguenza.

PRESIDENTE. Comunico che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere favorevole:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter*».

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO